



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
SETTORE VI POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

SEDE OPERATIVA Via G. Garibaldi San Giorgio n. 62 – 61038 Terre Roveresche (PU) Centralino 0721-97424 interno 2

E-MAIL poliziale@comune.terreroveresche.pu.it

PEC polizia.roveresca@pecitaly.it

Prot. n.

Al Comando Polizia Locale di
TERRE ROVERESCHE (PU)

VIA MAIL poliziale@comune.terreroveresche.pu.it

PEC POLIZIA.ROVERESCA@PECITALY.IT

ISTANZA DI PAGAMENTO RATEALE

- verbale n. del..... per sanzioni connesse al C.d.S. ai sensi e per gli effetti dell'art. 202 bis C.d.S. e art. 26 della legge n. 689/81;

OPPURE

- ordinanza ingiunzione di pagamento n. del per sanzioni non connesse al C.d.S

Il/La sottoscritto/a
nato/a a () il cittadino
residente a in Via/Piazza n.
C.F. Tel.
e-mail PEC.....

PREMESSO CHE

- In data è stato notificato il verbale del C.d.S n. emesso dal Comando Polizia Locale Terre Roveresche per violazione art. c..... che prevede un pagamento in misura ridotta di una sanzione pecuniaria pari a €.....

OPPURE

- In data è stata notificata l'ordinanza ingiunzione di pagamento n. per violazione art. c..... che prevede un pagamento di una sanzione pecuniaria pari a €.....



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
SETTORE VI POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

SEDE OPERATIVA Via G. Garibaldi San Giorgio n. 62 – 61038 Terre Roveresche (PU) Centralino 0721-97424 interno 2

E-MAIL polizialocale@comune.terreroveresche.pu.it

PEC polizia.roveresca@pecitaly.it

CHIEDE

L'ammissione al pagamento rateale della sanzione pecuniaria applicata con n. rate mensili di€ l'una ai sensi e per gli effetti dell'art. 202bis C.d.S. e art. 26 della legge n. 689/81, versando in condizioni economiche disagiate.

DICHIARA

- **di essere consapevole** delle sanzioni penali e amministrative cui va incontro in caso di falsità negli atti e di dichiarazioni mendaci, come previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 (FALSITA' MATERIALE E/O IDEOLOGICA COMMESSA DAL PRIVATO IN ATTO PUBBLICO – ART. 482 e 483 C.P. salvo che il fatto non costituisca più grave reato);
- **di essere consapevole che:**
 - a) in caso di false dichiarazioni il Comune di Terre Roveresche attraverso il Comando Polizia Locale darà inizio al procedimento di applicazione delle sanzioni penali previste e disporrà la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera;
 - b) la ripartizione del pagamento potrà avvenire da un minimo di 3 (tre) fino ad un massimo di 30 (trenta) rate;
 - c) l'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad € 15,00;
 - d) non si procede a rateazione per importi inferiori a 200,00€;
 - d) sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato se sono **sanzioni connesse al C.d.S.** si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (**4,5% tasso da applicare annuo al piano di ammortamento ed ai ritardi di pagamenti**) mentre se si tratta di **sanzioni non connesse al C.d.S.** il **tasso di interesse da applicare al piano di ammortamento è il tasso di interesse legale (dall'01/01/2014 pari all'1% annuo** ed in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di 1/10 per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore (art. 27 c. 6 L. 689/81)
 - e) la presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso all'autorità competente;
 - f) entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza verrà adottato il provvedimento di accoglimento o di rigetto ma che, decorso il termine di novanta giorni dalla data della presentazione, l'istanza si intende respinta;
 - g) **il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la decadenza dal beneficio della rateizzazione** e l'avvio immediato delle procedure per l'iscrizione a ruolo dell'intero importo dovuto, oltre agli ulteriori interessi, sanzioni e maggiorazioni maturati alla data di iscrizione a ruolo;



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
SETTORE VI POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

SEDE OPERATIVA Via G. Garibaldi San Giorgio n. 62 – 61038 Terre Roveresche (PU) Centralino 0721-97424 interno 2

E-MAIL polizialocale@comune.terreroveresche.pu.it

PEC polizia.roveresca@pecitaly.it

h) in caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro (30) trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero della comunicazione del respingimento dell'istanza.

- di trovarsi in condizioni economiche disagiate per i seguenti motivi _____

ALLEGA

- idonea documentazione atta a comprovare la sussistenza dei presupposti che legittimano tale istanza oppure autocertificazione prevista dall'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 (consapevole che chiunque rilasci false dichiarazioni è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia);
- fotocopia del verbale C.d.S o dell'Ordinanza ingiunzione di pagamento per cui si chiede il pagamento rateale
- Fotocopia documento d'identità in corso di validità

Informativa sul trattamento dei dati personali (artt. 13 e 14 Regolamento 2016/679/UE)

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento 2016/679/UE GDPR si rende noto che i dati da Lei forniti con la presente istanza verranno trattati esclusivamente per la valutazione in merito alla concessione dell'autorizzazione/contrassegno, come da Lei richiesto.

Il trattamento dei dati personali verrà effettuato in modo cartaceo manualmente e/o in maniera informatica/telematica.

Il conferimento dei dati indicati è obbligatorio per consentire la valutazione dell'istanza secondo i requisiti indicati dall'articolo 381 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni; nel caso in cui le informazioni richieste ai sensi della norma citata fossero incomplete, l'amministrazione non è tenuta a dar seguito al procedimento.

I dati sono trattati ai sensi della normativa vigente - Regolamento 2016/679/UE.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Sindaco pro-tempore del Comune di Terre Roveresche con sede in P.le della Ripa, 1, 61038 Terre Roveresche (PU).

Designata al Trattamento per i procedimenti assegnati alla Polizia Locale è il comandante Dott.ssa Milena Orlandi email: polizialocale.orlandi@comune.terreroveresche.pu.it PEC: polizia.roveresca@pecitaly.it

Responsabile per la protezione dei dati (DPO) è il segretario comunale Email: comune.terreroveresche@provincia.ps.it, PEC: comune.terreroveresche@pecitaly.it

In ogni momento Lei potrà esercitare i Suoi diritti indicati negli artt. 15-16-17-18 e quanto previsto nel Regolamento 2016/679/UE.

Con la sottoscrizione della presente istanza e previa lettura di quanto in essa contenuto, e di quanto indicato nell'informativa completa sul trattamento dei dati personale pubblicata sul sito del Comune di Terre Roveresche, nella pagina della Polizia Locale, Lei presta il consenso al trattamento dei dati secondo le modalità, le finalità e nei limiti indicati nell'informativa completa.

Luogo e data

FIRMA _____

**COMUNE DI TERRE ROVERESCHE**
SETTORE VI POLIZIA LOCALE**POLIZIA LOCALE****SEDE OPERATIVA Via G. Garibaldi San Giorgio n. 62 – 61038 Terre Roveresche (PU) Centralino 0721-97424 interno 2****E-MAIL poliziale@comune.terreroveresche.pu.it****PEC polizia.roveresca@pecitaly.it****NORMATIVA DI RIFERIMENTO****Art. 202-bis D.lgs 285/92 C.d.S. - Rateazione delle sanzioni pecuniarie**

1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.
2. Può avvalersi della facoltà di cui al comma 1 chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
3. La richiesta di cui al comma 1 è presentata al prefetto, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 208. È presentata al presidente della giunta regionale, al presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui la violazione sia stata accertata da funzionari, ufficiali e agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni.
4. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità di cui al comma 3 dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni.
5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione. La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis. L'istanza è comunicata dall'autorità ricevente all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Entro novanta giorni dalla presentazione dell'istanza l'autorità di cui al comma 3 del presente articolo adotta il provvedimento di accoglimento o di rigetto. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza si intende respinta.
6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza, con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione, ovvero del provvedimento di rigetto è effettuata con le modalità di cui all'articolo 201. Con le modalità di cui al periodo precedente è notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti che ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza, il rigetto o la decorrenza del termine di cui al citato quarto periodo del comma 5 sono comunicati al comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore.
7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando o ufficio da cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma 3 dell'articolo 203.
8. In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento ovvero dalla notificazione di cui al secondo periodo del comma 6.
9. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente articolo. 10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati ogni due anni gli importi di cui ai commi 1, 2 e 4 in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Il decreto di cui al presente comma è adottato entro il 1° dicembre di ogni biennio e gli importi aggiornati si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 26 L.689/81 - Pagamento rateale della sanzione pecuniaria

1. L'autorità giudiziaria o amministrativa che ha applicato la sanzione pecuniaria può disporre, su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, che la sanzione medesima venga pagata in rate mensili da tre a trenta; ciascuna rata non può essere inferiore a lire trentamila. In ogni momento il debito può essere estinto mediante un unico pagamento.
2. Decorso inutilmente, anche per una sola rata, il termine fissato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, l'obbligato è tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione.



COMUNE DI TERRE ROVERESCHE
SETTORE VI POLIZIA LOCALE

POLIZIA LOCALE

SEDE OPERATIVA Via G. Garibaldi San Giorgio n. 62 – 61038 Terre Roveresche (PU) Centralino 0721-97424 interno 2

E-MAIL polizialocale@comune.terreroveresche.pu.it

PEC polizia.roveresca@pecitaly.it

Art. 27 L. 689/81 - Esecuzione forzata

1. Salvo quanto disposto nell'ultimo comma dell'articolo 22, decorso inutilmente il termine fissato per il pagamento, l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione procede alla riscossione delle somme dovute in base alle norme previste per la esazione delle imposte dirette, trasmettendo il ruolo all'intendenza di finanza che lo dà in carico all'esattore per la riscossione in unica soluzione, senza l'obbligo del non riscosso come riscosso.
2. E' competente l'intendenza di finanza del luogo ove ha sede l'autorità che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione.
3. Gli esattori, dopo aver trattenuto l'aggio nella misura ridotta del 50 per cento rispetto a quella ordinaria e comunque non superiore al 2 per cento delle somme riscosse, effettuano il versamento delle somme medesime ai destinatari dei proventi.
4. Le regioni possono avvalersi anche delle procedure previste per la riscossione delle proprie entrate.
5. Se la somma è dovuta in virtù di una sentenza o di un decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 24, si procede alla riscossione con l'osservanza delle norme sul recupero delle spese processuali.
6. Salvo quanto previsto nell'articolo 26, in caso di ritardo nel pagamento la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all'esattore. La maggiorazione assorbe gli interessi eventualmente previsti dalle disposizioni vigenti.
7. Le disposizioni relative alla competenza dell'esattore si applicano fino alla riforma del sistema di riscossione delle imposte dirette.